



Regione Lombardia
Agricoltura

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 17 DEL 14/03/2018 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31, ART. 24:
"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane"

Bando 2018



Indice

1) PREMESSE, OBIETTIVI E GENERALITÀ	3
2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	3
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
4) CONDIZIONI GENERALI	4
4.1) Limiti e divieti generali.....	5
5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	6
5.1) Natura del finanziamento e limiti generali	6
6) SPESE AMMISSIBILI	6
6.1) Spese di intervento	7
6.2) Prezzi base	7
7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	8
7.1) Chi può presentare domanda	8
7.1.1) Chi non può presentare domanda	8
7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda	8
7.2.1) Sufficiente capacità professionale.....	8
7.2.2) Obiettivi degli investimenti	8
7.3) Tipologie di intervento.....	9
7.4) Interventi non ammissibili	10
7.5) Condizioni, limiti e divieti	11
7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	11
7.7) Priorità.....	12
8) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE"	14
8.1) Chi può presentare domanda	14
8.2) Chi non può presentare domanda	14
8.3) Tipologie di intervento.....	14
8.4) Condizioni, limiti e divieti	15
8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	15
8.6) Priorità.....	15
9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
9.1) Quando presentare la domanda.....	17
9.2) A chi presentare la domanda.....	17
9.3) Come presentare la domanda.....	17
9.4) Documentazione da allegare alla domanda	18
10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	20
10.1) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	21
10.2) Richieste di riesame.....	21
10.3) Chiusura dell'istruttoria	21
11) GRADUATORIE DELLE DOMANDE	21
12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE.....	21
13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	22
14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	22
14.1) Proroghe	22
14.2) Varianti	22
14.3) Cambio del beneficiario.....	24
15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	24
15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	24
15.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici	25
15.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori.....	25
15.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	26
16) IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	26
17) REVOCA	26
17.1) Procedimento di revoca	27
18) RINUNCIA	27
19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	27
20) CONTROLLI	28
20.1) Controlli ex post.....	28
20.2) Controlli di secondo livello.....	29
21) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	29
21.1) Rimedi amministrativi.....	29
21.2) Rimedi giurisdizionali	29
22) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
23) DISPOSIZIONI FINALI	31

1) PREMESSE, OBIETTIVI E GENERALITÀ

Il presente bando individua, in coerenza con le linee di indirizzo del vigente Piano di sviluppo rurale e del Piano socio – economico, le azioni finalizzate al potenziamento ed allo sviluppo dell'agricoltura di montagna, quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e la valorizzazione del territorio, definendone le forme e le modalità di attuazione.

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR. Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente bando definisce le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 in conformità alle disposizioni attuative regionali approvate con d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 e alle procedure amministrative approvate con decreto del dirigente della struttura sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli n. 4624 del 24 maggio 2016 modificate ed integrate con decreto n. 1438 del 06 febbraio 2018

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Le scelte operative della Comunità Montana hanno tenuto conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul proprio territorio (es. protezione delle colture da danni da grandine, incentivare il biologico ed i minori trattamenti, favorire la meccanizzazione delle aree marginali terrazzate e d'alta quota e l'introduzione di nuove colture per il recupero delle aree marginali, mantenere la monticazione degli alpeggi, ecc.);
- delle indicazioni del piano di sviluppo socio-economico (approvato con Delibera di Assemblea n. 10 del 27 luglio 2017) e del Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera di Assemblea n. 21 del 28 dicembre 2017);

oltre che dei propri obiettivi di politica agricola, così sinteticamente riassunti:

- sostegno dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali;
- garanzia della permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio;
- promozione dei prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita;
- incentivazione delle tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- mantenimento di un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Al fine di non disperdere le risorse finanziarie, tenendo conto degli interventi fino ad oggi programmati e realizzati (esperienza maturata), delle esigenze e priorità di intervento presenti sul proprio territorio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, per il presente bando, attiverà solo le Misure 2.1 e 2.2 e più precisamente:

Misura 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

Tipologie:

- 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
- 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.
- 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio.
- 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario.

MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE¹"

Tipologie:

- 2.2.1: Manutenzione straordinaria², ristrutturazione³ e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
- 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
- 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in tutti i comuni del mandamento di competenza della Comunità Montana e nel Comune di Sondrio essendo tutti classificati montani e svantaggiati ed indicati nell'Allegato A alla d.g.r. 8 maggio 2014 n. 1794 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25"⁴.

Il Comune di Sondrio essendo classificato montano, ma non incluso nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi dovrà comunque far riferimento in quanto risulta essere quella con la sede più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, rispetto all'Amministrazione comunale.

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno per una sola misura; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non fosse totalmente o parzialmente finanziata.

¹ Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

² Manutenzione straordinaria come definita alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

³ Ristrutturazione come definita alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

⁴ A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 4.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009⁵.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"⁶ nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento⁷);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁸;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare:

⁵ Consultabile sul sito web della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it).

⁶ In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

⁷ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

⁸ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;

- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari dalla Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misure e tipologie	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio*</u> €
2.1, 2.2	40.000,00

*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2018 il triennio è costituito dal 2018, 2017, 2016.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

6.2) Prezzi base

Per quanto riguarda i lavori agricoli si dovrà tener conto dell'elenco prezzi riportato sul decreto d.u.o. della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 5971 del 06 giugno 2008 pubblicato sul B.U.R.L. n. 25 del 19 giugno 2008 e ss.mm.ii..

Per la stima dei costi delle opere si dovrà tener conto del "Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche", nella versione aggiornata, disponibile presso la sede «Spazio Regione» della Regione Lombardia, in Via Del Gesù n. 17 – Sondrio e sul sito Internet www.oopp.regione.lombardia.it.

Eventuali scostamenti o prezzi non previsti dai sopracitati prezziari dovranno essere puntualmente motivati dal progettista, con relative analisi prezzi.

Per quanto riguarda gli acquisti di macchine ed attrezzature non espressamente previsti dai prezziari sopra indicati, dovranno essere prodotti almeno 2 preventivi.

7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

7.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

Con il presente bando sono ammissibili per la Misura 2.1 le seguenti azioni:

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) altre attrezzature di stalla.

2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁹ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria¹⁰).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

1. Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

- a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- b) impianto e reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e/o di vecchie varietà particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- c) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (quali castagno da frutto, nocciolo, piante micorrizzate per la produzione di tartufi e funghi).

2. Impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

Requisiti minimi per gli impianti di piccoli frutti

Dovranno essere eseguiti con il supporto tecnico del Centro didattico sperimentale Fondazione Fojanini di Sondrio e rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- superficie minima di intervento una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq);
- preventiva ed accurata lavorazione del terreno (aratura 30/40 cm di profondità, lavorazioni superficiali, concimazione organica e/o inorganica di fondo);
- sesto di impianto regolare;
- modalità di allevamento adottate negli impianti specializzati (nel caso di rovo e lampone è richiesta l'adozione di sostegno a spalliera);
- cultivar selezionate;
- nessuna coltura nelle interfile;
- disponibilità di acqua per l'irrigazione;

⁹ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

¹⁰ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

- è richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario).

Per i dati tecnici dei principali piccoli frutti si rimanda la consultazione della pubblicazione "Coltivare i frutti di bosco in Valtellina" riportata nel sito della Comunità Montana alla sezione pubblicazioni, sotto sezione libri.

Requisiti minimi per l'impianto o reimpianto di frutteti

- È richiesta una superficie minima d'impianto di una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq).
- È richiesto un computo con preventivo di spesa.
- Per i reimpianti non saranno ammessi rinfoltimenti di singole fallanze, l'intervento di reimpianto dovrà essere effettuato almeno per interi filari.

Requisiti minimi per l'impianto di castagno da frutto, noce da frutto, nocciolo da frutto, etc...

- È richiesta una superficie minima d'impianto di una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq).
- È richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario).

Requisiti minimi per l'impianto di erbe officinali:

- È richiesta una superficie minima d'impianto di una pertica valtellinese su superfici accorpate (688 mq) che può essere suddivisa in almeno mq. 100 per specie.
- È richiesto progetto esecutivo redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, perito agrario).

Vengono chiamate "officinali" le erbe che contengono principi attivi utilizzabili a scopo terapeutico.

Molte delle specie appartenenti a questi raggruppamenti sono piante molto rustiche e adattabili ed è possibile ritrovarle allo stato spontaneo nei nostri areali. La loro raccolta è stata, infatti, per molti anni, destinata al soddisfacimento del fabbisogno interno al punto di doverne tutelare l'esistenza con leggi protezionistiche.

Accanto alla raccolta di piante spontanee si è così sviluppata la coltivazione di queste specie. Attualmente, pur esistendo impianti estensivi, le produzioni ottenute non sono in grado di soddisfare la crescente domanda interna di materie prime e derivati, ma soprattutto la necessità di disporre di prodotti di ottima qualità, esenti da residui tossici, senza impurità e con la massima presenza di principi attivi.

I presupposti economici, le prospettive di riqualificazione ambientale e il loro interesse agrituristico motivano la scelta di sostenere la coltivazione di erbe officinali finalizzata, oltre al recupero di terreni marginali, all'ottenimento di un prodotto qualitativamente pregiato da destinare al mercato legato all'immagine del territorio.

Saranno ammissibili solo richieste d'impianto di specie con cicli pluriennali.

Gli uffici comunitari si riservano la possibilità di valutare l'introduzione di erbe officinali diverse da quelle tipiche della zona, qualora ritenute idonee per la nostra realtà locale.

2.1.6: Opere di miglioramento fondiario

Manutenzione straordinaria di terrazzamenti: rifacimento dei muretti danneggiati e/o crollati di appezzamenti coltivati.

Requisiti minimi per opere di miglioramento fondiario:

- Sono richiesti progetto e titolo abilitativo come indicato al paragrafo 9.4 "Documentazione da allegare alla domanda".

7.4) Interventi non ammissibili

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali¹¹;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;

¹¹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

- 4) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto¹²;
- 5) impianto di piante annuali;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio¹³;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.
FRUTTICOLO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.

7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6	giovani imprenditori agricoli ¹⁴	30.000,00	50%	15.000,00
	altri richiedenti	30.000,00	40%	12.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

¹² Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

¹³ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

¹⁴ La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

7.7) Priorità

Verrà redatta una graduatoria unica delle misure attivate per gli interventi ammissibili e finanziabili. Al fine di redigere tale graduatoria unica, di seguito si riportano i parametri con i relativi punteggi in base ai quali verrà stabilito l'ordine prioritario di accoglimento delle domande.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui nella domanda vengano richiesti:

- a) più acquisti o lavori nella stessa azione, il punteggio verrà assegnato in base alla voce economica prevalente (per es. impianto mirtilli spesa ammissibile 15.000€ punti 8 e reimpianto frutteto spesa ammissibile 20.000€ punti 7 la domanda avrà punteggio pari a 7) secondo quanto indicato nei preventivi o da computo;
- b) più acquisti fra azioni diverse, il punteggio attribuito sarà ottenuto sommando al valore ottenuto secondo il criterio del punto a) il valore relativo all'ulteriore acquisto/lavoro (per es. acquisto trattrice - misura 2.1 azione 4 - punti 3 e impianto raschiatore del letame - misura 2.1 azione 3 - punti 3. La domanda avrà punteggio pari a 6).

Titoli di graduatoria sono:

- punteggi attribuibili per azione e che possono essere sommati nel caso di richiesta di più azioni
 - 2.1.6 - manutenzione straordinaria di terrazzamenti punti 7;
 - 2.1.5 - impianti di piccoli frutti e piante officinali punti 8;
 - 2.1.5 - impianti antigrandine punti 8;
 - 2.1.5 - impianto o reimpianto di frutteti punti 7;
 - 2.1.5 - impianto di altre specie autoctone caratteristiche della zona punti 6;
 - 2.1.4 - saranno finanziate prioritariamente le seguenti macchine ed attrezzature:
 - piccole trattrici da montagna idonee per lavorare nei terreni terrazzati vitati;
 - piccole trattrici e altre attrezzature da montagna idonee per lavorare in presenza di forti pendenze trasversali;
 - carri raccolta frutta semoventi o trainati;
 - atomizzatori;
 - macchine ed attrezzature per la coltivazione di cereali autunno vernini tipici della zona punti 5;
 - 2.1.3 - attrezzature per la modernizzazione delle stalle punti 3;
- punteggi attribuibili per la misura 2.1 unici per domanda
 - imprese agricole condotte da giovani agricoltori punti 1;
 - imprese famigliari (per impresa familiare agricola si intende quella in cui il lavoro è svolto dai famigliari eventualmente coadiuvati solo da salariati stagionali) punti 1;
 - imprenditori agricoli a titolo principale (iscritto, in via definitiva, all'albo I.A.P. della Provincia di Sondrio) punti 1;
 - imprese agricole biologiche punti 1;
 - imprese agricole che nel 2017 hanno caricato il bestiame in alpeggio (dovrà essere indicato in quale alpeggio/alpeggi e il numero di capi) punti 1;
 - imprese agricole aderenti a consorzi o marchi di tutela dei prodotti (dovrà essere specificato quale consorzio e/o quale marchio) punti 1;
 - imprese agricole che non hanno beneficiato di contributi sul bando 2017 art. 24 l.r. 31/2008 punti 2.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate in base alla data di presentazione a SIARL ed al numero della domanda.

Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed abbia acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, successivamente, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una riduzione di 30 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due anni.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore¹⁵.

Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo il beneficiario non effettui tutti gli acquisti/ lavori autorizzati e qualora questi ultimi abbiano dato punteggio di priorità il contributo verrà revocato.

¹⁵ Per le cause di forza maggiore si veda il paragrafo 19

8) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE16"

8.1) Chi può presentare domanda

- A. I proprietari pubblici¹⁷ e privati, singoli o associati, di malghe.
- B. Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

8.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe¹⁸.

8.3) Tipologie di intervento

Con il presente bando sono ammissibili per la Misura 2.2 le seguenti azioni:

2.2.1: Manutenzione straordinaria¹⁹, ristrutturazione²⁰ e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.

2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.

2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

¹⁶ Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

¹⁷ I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici (art. 56 della l.r. 31/2008).

¹⁸ Qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 " Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

¹⁹ Manutenzione straordinaria come definita alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

²⁰ Ristrutturazione come definita alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

8.4) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 702/2014 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 7.5.

Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.

Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

Tipologia di intervento	Interventi ammissibili	Limiti e divieti
FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi integrati di manutenzione straordinaria o Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse o Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente o Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile 	<ul style="list-style-type: none"> o Il finanziamento per l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia è vincolato all'effettiva monticazione con bestiame da latte e all'utilizzo della struttura per almeno 5 anni o Non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature o Non sono finanziati interventi di sostituzione
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> o Elettrodotti o Centraline idroelettriche (turbine) o Investimenti per il risparmio energetico o Pannelli fotovoltaici o Caldaie a legna 	<ul style="list-style-type: none"> o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni della malga ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza o La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire esclusivamente dall'alpeggio
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	<ul style="list-style-type: none"> o Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti o Costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.) 	

8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.2.5	Tutti	30.000,00	40%	12.000,00
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4,	Enti pubblici	30.000,00	60%*	18.000,00
	Altri richiedenti	30.000,00	60%*	15.000,00

*Le percentuali di contributo sono maggiorate di 20 punti in quanto gli investimenti sono realizzati in comuni ricadenti nelle zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B, punto 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con d.g.r. 11 luglio 2014 n. 2116.

Si precisa che per quanto riguarda la voce "Altri richiedenti" la percentuale di contributo è pari al 60% ma con tetto massimo ad € 15.000,00.

8.6) Priorità

Verrà redatta una graduatoria unica delle misure attivate per gli interventi ammissibili e finanziabili.

Al fine di redigere tale graduatoria unica, di seguito si riportano i parametri con i relativi punteggi in base ai quali verrà stabilito l'ordine prioritario di accoglimento delle domande.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui nella domanda vengano richiesti:

- a) più acquisti o lavori nella stessa azione, il punteggio verrà assegnato in base alla voce economica prevalente²¹;
- b) più acquisti fra azioni diverse, il punteggio attribuito sarà ottenuto sommando al valore ottenuto secondo il criterio del punto a) il valore relativo all'ulteriore acquisto/lavoro²².

Titoli di graduatoria sono:

- punteggi attribuibili per azione e che possono essere sommati nel caso di richiesta di più azioni
 - 2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio punti 8;
 - 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame punti 7;
 - 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga punti 6;
 - 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati punti 8;
- punteggi attribuibili per la misura 2.2 unici per domanda
 - caricamento continuativo:
 - oltre 5 anni punti 8;
 - da 3 a 5 anni punti 5;
 - fino a 3 anni punti 3;
 - caricamento con bovini da latte punti 5;
 - numero UBA caricate nell'ultima stagione:
 - oltre 50 punti 5;
 - da 21 a 50 punti 3;
 - fino a 20 punti 1;
 - che l'intervento oggetto di domanda non ha beneficiato di contributi pubblici (es. P.S.R., L.R. 31) da almeno 10 anni punti 3.

A parità di punteggio conseguito gli interventi verranno posizionati in ordine decrescente in funzione della data di presentazione a SIARL ed al numero della domanda.

Qualsiasi soggetto pubblico e/o privato che abbia presentato richiesta di contributo ed abbia acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una riduzione di 30 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due anni.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore²³.

Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo il beneficiario non effettui tutti gli acquisti/ lavori autorizzati e qualora questi ultimi abbiano dato punteggio di priorità il contributo verrà revocato.

²¹ Per gli esempi si veda il paragrafo 7.7

²² Per gli esempi si veda il paragrafo 7.7

²³ Per le cause di forza maggiore si veda il paragrafo 19

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1) Quando presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate dal 03 aprile 2018 al 14 maggio 2018.

9.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio nel caso in cui gli interventi proposti ricadano nel territorio della stessa, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

E' compreso il territorio del Comune di Sondrio, classificato montano ma non incluso nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in quanto la sede della stessa è la più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale.

9.3) Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal presente bando al precedente punto 9.1. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 9.4, mediante consegna diretta o invio a mezzo raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Solo nel caso di consegna diretta, qualora la data ultima per la consegna della domanda coincida con un giorno di chiusura degli uffici, essa è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalle Comunità Montane, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti dai medesimi.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL)²⁴;
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;

²⁴ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale. In caso di invio mediante PEC, deve essere effettuata la scansione della domanda in formato PDF e il file deve essere sottoscritto da uno dei soggetti con diritto di firma. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore);
- consegnare o inviare la domanda alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL. (Solo nel caso di consegna diretta, qualora la data ultima per la consegna della domanda coincida con un giorno di chiusura degli uffici, essa è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo).

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

9.4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla copia cartacea della domanda (in caso di consegna diretta o invio per posta raccomandata) o al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del dpr n. 445/2000 (solo nel caso di domanda cartacea);
2. scheda di misura, allegata al presente bando, (con descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione), corredata di:
 - a. per interventi che prevedono la realizzazione di opere edili: progetto a firma di un tecnico progettista iscritto a un ordine/collegio professionale comprensivo di planimetria generale, disegni quotati, documentazione fotografica, elenco prezzi, computo metrico, quadro economico con le spese previste nel presente bando al punto 6 "spese ammissibili";
 - b. per impianti di piccoli frutti, specie autoctone caratteristiche e piante officinali: progetto dell'impianto redatto da un tecnico professionista abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale o perito agrario), con relazione tecnica, planimetria catastale con individuazione dell'area di intervento, schema d'impianto, computo metrico estimativo e documentazione fotografica;
 - c. per impianto o reimpianto di frutteti: computo di spesa, planimetria mappale (con indicazione grafica della superficie oggetto di impianto);
 - d. per gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture da grandine e dal gelo: preventivi di spesa, planimetria catastale e schema grafico dell'impianto;
3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti ed attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

4. copia del titolo abilitativo²⁵ agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;

²⁵ Il progetto da allegare può essere preliminare, tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni, "la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e smi), ha i medesimi effetti del permesso di costruire" (art. 33 l.r. n. 12/2005 e smi).

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁶, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - di possedere, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, oppure di aver espletato, con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari" (solo per: la misura 2.1 – tipologia 2.1.5 –, la misura 2.2 – tutte le tipologie –);
 - per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, eventuali clausole;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 9.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo, riportando le eventuali prescrizioni;
6. Ogni dichiarazione richiesta dalla scheda di misura per l'ottenimento dei punteggi di priorità.

9.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 14.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere positivo si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro il termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

9.4.2) Domande incomplete e documentazione integrativa

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata con le modalità e gli allegati di cui al precedente punto 9.3 la copia cartacea della domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana (o la Regione Lombardia) ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 9.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

²⁶ Redatta su modelli predisposti dalla Comunità Montana secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

9.4.3) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO e SIARL²⁷. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese²⁸;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile²⁹ di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative regionali, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale dovranno essere indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
 - l'importo dell'investimento ammissibile;
 - l'importo della spesa ammissibile (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;

²⁷ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

²⁸ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici;

²⁹ **Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammessa (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista.** Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

- in caso d'istruttoria con esito negativo, dovranno essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

La Comunità Montana provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

10.1) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 10.2 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

10.2) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

10.3) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 21. In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

11) GRADUATORIE DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 10, la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente³⁰", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente²⁹", indicando per ciascuna le motivazioni dell'istruttoria negativa.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio delle Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana, per le finalità di cui al successivo punto 15.4, trasmette all'ATS (già ASL) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

³⁰ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari"³¹) l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione a finanziamento nella comunicazione sarà indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori e/o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni dovranno essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 14.1.

14.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente. La domanda di proroga dovrà essere inoltrata prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

14.2) Varianti

14.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

³¹ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

14.2.2) Quando richiedere la variante

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere preventivamente richiesta.

14.2.3) Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, tramite SIARL, un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 9.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato E della modulistica.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 14.2.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

14.2.4) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizza la variante, dando comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

14.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa (par. 6 delle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016) è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario.

Il cessionario (subentrante) e il cedente devono inviare congiuntamente via PEC alla Comunità Montana la richiesta di autorizzazione a presentare la domanda di cambio beneficiario, utilizzando il modello di cui all'allegato I, corredato della documentazione attestante l'acquisizione dell'azienda e il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015); il cessionario dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana verifica il possesso dei requisiti, dando comunicazione all'interessato dell'esito della verifica; in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SIARL la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento.

La Comunità Montana istruisce la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio, e inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali di cui al decreto n. 4624/2016.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana procede, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SISCO della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **"domanda di pagamento"** alla Comunità Montana³². La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità³³ dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

³² Nel caso il beneficiario sia una Comunità Montana che ha presentato domanda di aiuto alla Regione Lombardia, ai sensi del punto 9.2 lettera a), la Comunità Montana stessa per richiedere la liquidazione del contributo deve inviare istanza di accertamento finale dei lavori alla Regione Lombardia. Il funzionario istruttore regionale, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale e lo invia alla Comunità Montana, che, se del caso, trattiene a proprio favore quota parte delle risorse assegnate.

³³ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile.

- per le opere:
 - certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - computo metrico e relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, a firma dal direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio³⁴ del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;
- eventuale certificato di conformità degli impianti.

15.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali;
- fatture³⁵ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato di agibilità relativo ai locali per la trasformazione;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso, in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- eventuale certificato di conformità degli impianti.

15.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alla variante autorizzata e in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

³⁴ Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

³⁵ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

15.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro³⁶, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalla Comunità Montana ai sensi del precedente par. 12 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

16) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nelle Procedure amministrative regionali e nel presente bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Nel caso in cui la domanda riguardi interventi relativi a opere di approvvigionamento energetico rinnovabile (caldaie) di cui alla tipologia 2.2.4, il richiedente sottoscrive l'impegno a utilizzare unicamente biomasse vegetali provenienti dalla malga, in applicazione dello stesso par. 13.

17) REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni attuative regionali di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi la Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;

³⁶ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro: DLgs n. 81/2008; fitofarmaci: DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature: DPR 459/1996.

- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

17.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

18) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio mediante PEC.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato.

19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle procedure amministrative regionali e dal presente bando o richieste dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 14.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

20) CONTROLLI

20.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo le procedure indicate nella determinazione del responsabile dell'area Agricoltura n. 427 del 19/08/2015 (visionabile sul sito internet della Comunità Montana nella sezione albo pretorio on line). Dell'estrazione viene redatto apposito verbale.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative regionali.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

20.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

21) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

21.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa:

21.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

22) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto Codice, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SIARL (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte della Comunità Montana, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27).

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il legale rappresentante della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella persona del suo Presidente.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

23) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008" pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria n. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto del dirigente della struttura sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli n. 4624 del 25 maggio 2016 pubblicate sul BURL del 30 maggio 2016 Serie Ordinaria n. 22, modificate ed integrate con decreto n. 1438 del 06 febbraio 2018.